



CAPITOLATO TECNICO

*Servizio di concessione di credito
per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.*

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.	3
3.	SERVIZIO DI CONCESSIONE DI CREDITO	5
3.1.	INTRODUZIONE	5
3.2.	IL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	7
3.3.	IL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	11
4.	MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
5.	DURATA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO	14

1. Premessa

Il presente capitolato contiene la descrizione del *servizio di concessione di credito* di cui il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito GME) necessita approvvigionarsi nell'ambito delle proprie attività di gestione corrente dei pagamenti nei confronti dei mercati all'ingrosso (borse terze) partecipanti all'integrazione dei mercati dell'energia elettrica nell'UE (*Market Coupling*).

2. Il Gestore dei mercati energetici S.p.A.

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) è la società a cui è stata affidata - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 79/99 (nel seguito Decreto) - l'organizzazione e la gestione economica del Mercato Elettrico in Italia, ovvero il mercato organizzato all'ingrosso dell'energia elettrica, comunemente conosciuto come "borsa elettrica".

Il GME è totalmente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), a sua volta totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La costituzione del GME si inquadra nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione del settore elettrico avviato nel 1999 e la sua missione consiste nel favorire lo sviluppo di un sistema elettrico nazionale concorrenziale.

Ad oggi il GME rappresenta uno dei principali soggetti istituzionali di riferimento del settore elettrico ed in quanto tale svolge un ruolo di rilievo, affiancandosi agli altri soggetti istituzionali del settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ecc.).

Dal 2007 il GME gestisce anche la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), attraverso la quale gli operatori che negoziano energia elettrica al di fuori della borsa elettrica registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia elettrica.

Il GME è attivo non solo nel settore elettrico, ma partecipa all'attuazione delle politiche ambientali adottate dall'Italia attraverso la gestione dei Mercati per l'ambiente, ovvero del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e dei Sistemi di trasferimento delle garanzie di origine.

Al GME è stata, altresì, affidata la gestione del mercato del gas naturale ai sensi dell'art. 30 della legge 99/09.

In particolare, l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha affidato, in esclusiva, al GME la gestione economica del mercato del gas naturale e l'organizzazione dello stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. In particolare, il GME organizza e gestisce la P-GAS, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010, ovvero la piattaforma per l'assolvimento degli obblighi di cessione relativi a produzione nazionale, import e stoccaggio virtuale.

Nel corso del 2010, un ulteriore passo in avanti verso la progressiva realizzazione della "Borsa del gas" si è concretizzato con l'avvio, in data 10 dicembre 2010, dell'operatività del mercato a pronti del gas naturale.

Successivamente, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 il disegno del M-GAS è stato completato mediante l'introduzione del mercato a termine del gas con obbligo di consegna e ritiro. Le regole di funzionamento del MGAS, costituito dall'insieme del mercato a pronti e del mercato a termine, sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificato ed integrato.

Il disegno del mercato del gas è stato ulteriormente completato dalla deliberazione dell'AEEGSI ARG/GAS 45/11, come successivamente modificata ed integrata, con la quale il Regolatore ha introdotto la disciplina del servizio di bilanciamento basato su meccanismi di mercato. Ai sensi della predetta deliberazione il GME, per conto del Responsabile del bilanciamento, organizza e gestisce la Piattaforma per il bilanciamento del gas naturale, articolata in comparto G-1 (mercato *locational*) e comparto G+1.

Il GME organizza e gestisce, inoltre, la piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante Attuazione della direttiva 2009/119/CE, la comunicazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, ivi specificati.

Nell'ambito del processo di integrazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nell'UE - conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n. 714/2009 - il GME dal 1° gennaio 2011 ha avviato il progetto di Market Coupling (MC) e, dal 24 febbraio 2015, è operativamente attivo nel progetto Price Coupling of Regions (PCR).

Al GME infine, ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/1222 del 24 luglio 2015 - disciplinante gli orientamenti comunitari in materia di allocazione della capacità e di gestione delle congestioni elettriche - con lettera del 15 Settembre 2015 del MiSE, previo parere positivo espresso dall'AEEGSI con Delibera del 6 agosto 2015 n. 414/2015/i/eel, è stato assegnato il ruolo di unico Nominated Electricity Market Operator (NEMO) italiano di riferimento per la gestione dei processi e flussi di *coupling* relativi sia al mercato integrato Day-Ahead che al mercato integrato Infra-Day.

Per una descrizione approfondita delle funzioni del GME e delle piattaforme gestite dal GME stesso si rinvia al sito www.mercatoelettrico.org.

3. Servizio di concessione di credito

3.1. Introduzione

Le frontiere estere che attualmente rientrano nel *Market Coupling* con l'Italia sono la frontiera di Francia, Austria e Slovenia. In futuro, presumibilmente nell'arco del prossimo triennio, l'Italia attiverà il *Market Coupling* anche con altre frontiere elettriche. Nel medesimo periodo il GME potrebbe essere coinvolto in altri progetti internazionali di integrazione del mercato elettrico (e.g. *Intraday Project*).

Attualmente le partite energetiche che sono negoziate nell'ambito del *Market Coupling* sono regolate tra il GME e la borsa terza, direttamente o per il tramite di soggetti terzi (i.e. *clearing house*) con cadenza giornaliera, secondo una tempistica che prevede che il pagamento avvenga di norma (i) il giorno successivo al flusso di energia (D+1) nel caso in cui la borsa terza regoli tramite *clearing house* (è il caso del mercato dell'energia francese, austriaco e in futuro di altri mercati) e (ii) due giorni successivi al flusso di energia (D+2) nel caso in cui la borsa terza non regoli tramite *clearing house* (è il caso del mercato dell'energia sloveno, seppur non si possa escludere in futuro un allineamento alla tempistica D+1).

Il GME regola, invece, con i suoi operatori le partite energetiche che sono negoziate sul mercato nazionale con cadenza mensile, precisamente due mesi dopo il mese in cui ha luogo la consegna del flusso di energia (M+2). Tuttavia, al momento dell'espletamento del servizio di finanziamento, il ciclo di *settlement* risulterà già migrato alla nuova tempistica

settimanale, secondo cui il pagamento avviene di norma¹ la settimana successiva al flusso di energia (W+1).

Il GME, configurandosi tipicamente in posizione di importatore strutturale, per far fronte al *settlement* giornaliero, in D+1 o D+2, relativo al *Market Coupling*, rispetto alla liquidità che percepirà settimanalmente, in W+1, in esito al mercato elettrico nazionale, deve rivolgersi ad un soggetto finanziatore. Il GME può fare ricorso al soggetto finanziatore anche per regolare le partite energetiche conseguenti all'implementazione di altri progetti internazionali di integrazione del mercato elettrico europeo.

Tale soggetto finanziatore è individuato attraverso l'aggiudicazione del servizio di finanziamento di cui alla presente specifica.

Si precisa, infine, che il GME opera sul mercato nazionale in qualità di controparte centrale. Di conseguenza tutte le obbligazioni del GME sono coperte dal proprio sistema di garanzia. Soltanto in caso di default degli operatori e contestuale incapacità delle garanzie finanziarie presentate, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 del Decreto MiSE 29 aprile 2009, nonché dell'articolo 89, comma 2 del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, il GME deve ricorrere ai mezzi propri appositamente destinati, per un importo massimo pari a 2,5 milioni di euro l'anno cumulativamente valido per il mercato elettrico e per il mercato del gas.

Qualora anche i mezzi propri utilizzati dal GME non siano sufficienti a coprire l'esposizione, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'AEEGSI ai sensi di quanto previsto nelle deliberazioni 28 settembre 2009 – ARG/elt 138/09 come integrata dalla deliberazione 2 ottobre 2009 - ARG/elt 142/09. Tale meccanismo non è stato ad oggi oggetto di attivazione.

Per completezza di informativa si rappresenta che le garanzie in qualunque forma prestata per la partecipazione ai mercati del GME sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ai fini del presente capitolato, si rinvia, ove non diversamente specificato, alle definizioni di cui al:

- **Testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con D.M. 19 dicembre 2003, come successivamente modificato e integrato, per il Mercato elettrico, consultabile sul sito internet del Gestore dei mercati energetici S.p.A. www.mercatoelettrico.org.**

¹ Sono previste eccezioni, che sono illustrate nel seguito. Cfr. Paragrafo 3.2.

- **alle Deliberazioni dell'AEEGSI 45/2015/R/EEL del 12 febbraio 2015 recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia", consultabile sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico www.autorita.energia.it.**

3.2. Il servizio di concessione di apertura di credito in conto corrente

Il servizio di concessione di credito (di seguito "il Servizio") richiesto dal GME all'istituto bancario affidatario (di seguito "Prestatore") si compone del (i) servizio di concessione di due aperture di credito in conto corrente tramite l'apertura presso il Prestatore di numero 2 (due) conti correnti intestati al GME e denominati in euro con cui il Prestatore mette a disposizione le linee di credito per la regolazione, tra l'altro, delle partite economiche derivanti dall'esecuzione del MC, nonché per la regolazione delle partite economiche derivanti dall'eventuale esecuzione degli altri progetti internazionali di integrazione del mercato elettrico e (ii) conseguente servizio di regolazione dei pagamenti, entrambi previsti da una apposita convenzione (di seguito, la "Convenzione").

In particolare il servizio di concessione di due aperture di credito in conto corrente consiste nella messa a disposizione di due fidi eccedenti i saldi creditori dei rispettivi conti correnti nei limiti di un massimale complessivo pari a 320 (trecentoventi/00) milioni di euro.

Considerate le specificità dell'utilizzo del finanziamento nel tempo e considerata la necessità di prevedere un *plafond* di approvvigionamento cautelativo, il servizio di apertura di credito in conto corrente sarà suddiviso in 2 linee di credito, di cui una che prevede due *tranches* ad attivazione differenziata nel tempo e l'altra che prevede una ulteriore *tranche* con funzione di salvaguardia ma con facoltà di utilizzo indipendentemente dall'utilizzo di ciascuna delle *tranches* relative alla prima linea di credito, con le seguenti caratteristiche di attivazione e utilizzo (cfr. Figura 1):

- Linea di credito 1 → prevede una 1^a *tranche* con un massimale pari a 120 (centoventi/00) milioni di euro, estensibile, ad insindacabile discrezione del GME, con l'attivazione di una 2^a *tranche* con un massimale pari a 120 (centoventi/00) milioni di euro, fino ad un importo massimo di 240 (duecentoquaranta/00) milioni di euro, con un preavviso scritto non inferiore ad un mese inviato dal GME al Prestatore.

La 1^a *tranche* della Linea di credito 1 sarà attiva fin dalla data di sottoscrizione della Convenzione per tutta la durata della Convenzione.

Essa verrà remunerata dal GME con uno *spread* che sarà quello offerto dal soggetto aggiudicatario e con l'applicazione di una commissione annua di mancato utilizzo, pari ad un quarto dello *spread* offerto.


Nel caso in cui il GME non richieda l'estensione del fido dalla prima alla seconda *tranche*, su tali ulteriori 120 (centoventi/00) milioni di euro non sarà applicata alcuna commissione di mancato utilizzo. Solo dal momento dell'attivazione dell'estensione, la seconda *tranche* sarà integrata con la prima *tranche* in modo non reversibile e l'utilizzo della Linea di credito 1 nei limiti del nuovo massimale, dato dalla somma dei massimali delle due *tranches*, verrà remunerato con uno *spread* pari a quello offerto dal soggetto aggiudicatario e con l'applicazione di una commissione annua di mancato utilizzo, pari ad un quarto dello *spread* offerto per la Linea di credito 1 con fido pari a 240 (duecentoquaranta/00) milioni di euro.

- Linea di credito 2 → prevede un *buffer* di liquidità con un massimale pari a 80 (ottanta/00) milioni di euro.

Tale fido, attivo fin dalla data di sottoscrizione della Convenzione per tutta la durata della stessa, sarà tendenzialmente utilizzato dal GME in forma residuale. Resta inteso che la Linea di credito 2 potrà essere utilizzata indipendentemente dall'attivazione o meno della seconda *tranche* della Linea di credito 1, nonché indipendentemente dal livello di utilizzo della Linea di credito 1 stessa.

Esso sarà remunerato dal GME con uno *spread* e con l'applicazione di una commissione annua di mancato utilizzo calcolata sull'importo della Linea di credito 2 messo a disposizione dal Prestatore e non utilizzato da parte del GME, pari a quelli rispettivamente offerti dal soggetto aggiudicatario.

Figura 1



La liquidità verrà fornita attraverso la concessione di due aperture di credito in conto corrente tramite i) un conto corrente sul quale il Prestatore mette a disposizione del GME durante il periodo di vigenza della Convenzione la Linea di credito 1 e ii) un distinto conto corrente sul quale il Prestatore mette a disposizione del GME durante il periodo di vigenza della Convenzione la Linea di credito 2. Tali conti correnti dovranno poter essere gestiti in autonomia dal GME, attraverso apposite funzionalità informatiche secondo procedure che consentano il trasferimento quotidiano dell'importo richiesto su altro/i apposito/i conto/i, nonché evidenza del buon fine dell'operazione.

Il GME con cadenza giornaliera potrà utilizzare il fido ("tiraggio"), per il pagamento, tra l'altro, delle borse terze, fino al raggiungimento del massimale del fido delle Linee di credito utilizzate/attivate. Si rappresenta che la liquidità, di norma², richiesta con disposizione il lunedì e utilizzata il martedì di ogni settimana ha un importo unitario più elevato rispetto a quella utilizzata negli altri giorni della settimana in quanto in quei casi il GME deve effettuare nei confronti della borsa terza, per il tramite di apposito intermediario, il pagamento di una somma volta a coprire il *settlement* delle partite energetiche negoziate il sabato, la domenica e il lunedì e in consegna rispettivamente la domenica, il lunedì e il martedì, nonché l'adeguamento delle correlate garanzie. In presenza di giornate festive il secondo giorno lavorativo successivo si verificherà analoga situazione.

² Salvo i casi in cui sono presenti festività.

Il fido utilizzato giornalmente si cumulerà fino al momento in cui il GME incasserà sul mercato nazionale e quindi potrà procedere alla restituzione delle somme anticipate relativamente al periodo oggetto di *settlement*.

Nello specifico, con riferimento al *settlement* nazionale, l'energia consegnata nella settimana W, che va dal lunedì alla domenica, viene pagata dagli operatori al GME il martedì della settimana W+1, con consolidamento – secondo le tempistiche SEPA – il giovedì sera, o comunque il secondo giorno lavorativo successivo. Di conseguenza l'ammontare incassato dal GME può essere utilizzato il venerdì della settimana W+1, o comunque il terzo giorno lavorativo successivo, per effettuare i pagamenti nei confronti degli operatori domestici nonché per rimborsare, nei confronti del Prestatore, quota parte del finanziamento.

Quindi nel giorno del venerdì, di norma, viene rimborsata quota parte del fido relativo all'indebitamento per il pagamento delle partite consegnate sulle frontiere estere e ci si indebita contemporaneamente per l'energia acquistata il giovedì (giorno precedente) e in regolamento con le borse terze.

Le tempistiche di incasso citate possono tuttavia subire dilazioni, determinando quindi un allungamento del periodo di finanziamento e quindi un potenziale aumento dell'ammontare finanziato nei casi in cui sono dilazionati gli eventi che consentono il parziale rimborso del finanziamento stesso. Infatti in presenza di festività le tempistiche vengono spostate al primo giorno lavorativo utile, mantenendo in tre giorni lavorativi la distanza tra data di pagamento e incasso. In presenza di settimane collocate a cavallo tra un mese M e il successivo M+1, qualora l'ultimo giorno del mese M sia un martedì, mercoledì o giovedì, per motivazioni legate alla fatturazione, non è possibile effettuare in tale settimana W+1 il *settlement* delle partite consegnate nella settimana W e quindi è previsto lo *shift* alla settimana W+2, ove verranno regolate cumulativamente le partite energetiche consegnate nella settimana W e W+1.

Sulla base di tali vincoli di *settlement*, funzione delle dinamiche di calendario, si è osservato per il triennio 2016-2018 che lo scenario peggiore, in termini di periodo più lungo in cui il GME dovrà ricorrere alle Linee di credito senza possibilità di reintegro della linea a causa di una dilazione nel *timing* di incasso dal mercato nazionale, è rappresentato dalla casistica in cui incorre la gestione dello *shift* del pagamento relativo al cavallo mese e la concomitanza della presenza di una festività. In tali casi, considerando il momento della consegna delle partite oggetto di *settlement*, l'indebitamento è protratto per massimo 21 giorni calendariali³.

³ L'energia consegnata il lunedì della settimana W, non potendo essere regolata nella settimana W+1 in quanto collocata a cavallo mese, viene regolata nella settimana W+2, ove tuttavia è presente una festività, che

Tuttavia, il massimo orizzonte temporale di indebitamento che si avrebbe senza reintegro conseguente all'incasso sul mercato nazionale, nei casi in analisi è pari a 17 giorni calendariali⁴.

3.3. Il servizio di regolazione dei pagamenti

I. Il servizio di concessione di due aperture di credito in conto corrente sarà offerto, senza possibilità di revoca, per l'intera durata del servizio stesso, su due appositi conti correnti bancari aperti presso il soggetto aggiudicatario ("Prestatore") e intestati al GME. Il primo conto sarà dedicato alla Linea di credito 1 e il secondo alla Linea di credito 2, descritti al paragrafo 3.2.

Nel caso in cui il servizio venga aggiudicato ad un concorrente con idoneità plurisoggettiva (R.T.I., consorzi, ...) l'operatore economico mandatario deve mettere a disposizione del GME un importo pari almeno al 55% dell'importo complessivo del finanziamento oggetto del servizio di concessione di apertura di credito in conto corrente, mentre le mandanti devono mettere a disposizione del GME un importo non inferiore al 15% dell'importo complessivo del finanziamento oggetto della concessione di apertura di credito in conto corrente. I due conti correnti bancari sopracitati, con le funzionalità operative richieste, devono essere aperti necessariamente presso un unico operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile, che può essere indifferentemente il mandatario o un mandante, il quale si occuperà, altresì, di tutte le attività di cui ai successivi punti II, III e IV.

II. Il servizio di regolazione dei pagamenti dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

a) effettuazione dei pagamenti disposti dal GME, ossia

comporta quindi il consolidamento dell'incasso solo il lunedì della settimana W+3. Ciò coincide ad un *settlement* posticipato fino a un massimo di tre settimane esatte rispetto alla data di consegna della partita energetica.

⁴ Il GME si indebiterebbe per il *settlement* delle giornate che vanno dal lunedì alla domenica della settimana W, che dovrebbero andare in regolamento nella settimana W+1, che tuttavia essendo collocata a cavallo mese, comporta lo spostamento del *settlement* al venerdì della settimana W+2, e quindi comporta ulteriori sette giorni di indebitamento. In aggiunta va considerato il progresso indebitamento relativo alle giornate dal venerdì alla domenica della settimana W-1. Ipotizzando inoltre la presenza nella settimana W+2 di una festività, l'incasso effettivo verrebbe spostato al lunedì della settimana W+3.

Occorre tener comunque presente che nella settimana W (la penultima del mese), avviene il reintegro dato dal pagamento relativo alle consegne della settimana W-1.

- ogni giorno G⁵, e fino alle ore 9:30 di ogni giorno G+1⁶, deve essere consentita la trasmissione da parte del GME di una disposizione di trasferimento su altro/i apposito/i conto/i corrente con data valuta G+1;
 - nel giorno G+1, il Prestatore deve dare seguito alla disposizione di pagamento inserita dal GME con esito entro le ore 11:00 della medesima data valuta;
- b) ricezione dei pagamenti in entrata, di versamenti, trasferimenti, giroconti in favore del GME, e imputazione a rimborso parziale delle somme utilizzate a valere sulle rispettive Linee di credito.

III. Il Prestatore addebita sul conto intestato al GME su cui è attiva la Linea di credito in questione, nel giorno G+1 e con pari valuta, i pagamenti disposti nel giorno G, e ne dà evidenza al GME entro le ore 11 mediante la messa a disposizione dei dati attraverso il servizio Remote Banking o attraverso strumenti equivalenti.

IV. Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti in entrata, i versamenti, trasferimenti, giroconti in favore del GME, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, e ne dà comunicazione al GME entro la giornata lavorativa mediante la messa a disposizione dei dati attraverso il servizio Remote Banking.

Nel caso in cui l'evidenza e la comunicazione rispettivamente di cui ai precedenti punti III e IV siano ritardate rispetto al termine indicato, da intendersi quale termine perentorio, il GME applicherà al Prestatore, per ogni singolo inadempimento, una penale pari a 5 mila euro, nel limite massimo complessivo di 500.000,00 euro, salvo che lo stesso dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto in ogni caso salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

⁵ Si considerano esclusivamente i giorni lavorativi sia per il GME che per il Prestatore.

⁶ Si considerano esclusivamente i giorni lavorativi contemporaneamente per il Prestatore, per il GME e per le controparti estere con cui regola il Market Coupling. Sarà fornita opportuna calendarizzazione.

4. Modalità tecniche di svolgimento del Servizio

- I. Il Prestatore informa il GME, entro 1 (una) ora dal suo verificarsi, dell'insorgenza dell'inconveniente o dell'anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione del Servizio, mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all'indirizzo *e-mail* contab@mercatoelettrico.org.

Tale messaggio riporta:

- l'indicazione dettagliata dell'inconveniente o anomalia operativa verificatasi;
- le ragioni di tale anomalia e le azioni che si intendono intraprendere al fine della sua soluzione;
- i tempi previsti per il ripristino delle funzionalità.

Il Prestatore, a fronte del verificarsi di qualsiasi inconveniente o anomalia operativa, nelle more della risoluzione degli stessi, mette a disposizione le proprie risorse di *back office* al fine di dare in ogni caso corso all'esecuzione delle prestazioni richieste nel rispetto della tempistica prevista dal presente capitolato tecnico.

- II. Lo scambio dei dati e di informazioni tra il GME ed il Prestatore relativi al Servizio è effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità, mediante canali protetti.
- III. Il Prestatore è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per il GME, un servizio di *Remote Banking* tramite il quale, in modalità "*on-line*" il GME può accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il Servizio stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disponibilità residua della Linea di credito 1 e 2 sul conto corrente e la relativa situazione contabile. Il sistema dovrà altresì consentire:
- di poter estrarre, attraverso un'apposita funzione di *download* flussi in formato CBI, i *files* in formato txt, contenenti tutti i flussi relativi ad un determinato lasso di tempo;

- di poter ricevere tutta la documentazione contabile in versione digitale, con particolare riferimento alle lettere contabili ed agli estratti conto periodici;
- di poter estrarre in formato Excel tutte le movimentazioni e dati bancari, riferiti ad un determinato lasso di tempo.

Con l'obiettivo di differenziare i livelli autorizzativi per le varie funzioni del GME, il servizio dovrà consentire la personalizzazione degli accessi.

5. Durata, criteri di aggiudicazione e valore dell'appalto

La durata dell'affidamento è di 60 (sessanta) mesi a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Sarà facoltà del GME recedere dal Servizio con un preavviso minimo di 90 giorni, senza alcun onere a proprio carico.

L'affidamento del Servizio prevede il riconoscimento in favore dell'aggiudicatario, da parte del GME, dell'interesse, pari ad euribor a 1 mese più *spread*, sulle somme delle Linee di credito utilizzate, che verrà conteggiato al 31 dicembre di ogni anno e che diverrà esigibile il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con addebito sul relativo conto corrente bancario, salvi i casi di chiusura definitiva del rapporto disciplinati nella Convenzione. Il Prestatore dovrà inviare entro il 15 gennaio di ogni anno un prospetto riepilogativo degli interessi maturati nell'anno precedente e, entro il 15 marzo di ciascun anno, un estratto conto riepilogativo degli interessi addebitati. In conformità a quanto previsto al paragrafo 3.2, il Prestatore potrà inoltre addebitare sulla parte non utilizzata della Linee di credito 1 - 1^a *tranche* e, ove attivata, 2^a *tranche* - e sulla Linea di credito 2, una commissione di mancato utilizzo conteggiata al 31 dicembre di ogni anno e che diverrà esigibile il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con addebito sul relativo conto corrente bancario, salvi i casi di chiusura definitiva del rapporto disciplinati nella Convenzione. Il Prestatore dovrà inviare entro il 15 gennaio di ogni anno un prospetto riepilogativo delle commissioni di mancato utilizzo maturate nell'anno precedente e, entro il 15 marzo di ciascun anno, un estratto conto riepilogativo delle commissioni di mancato utilizzo addebitate. Il Prestatore non potrà addebitare alcun altro onere né commissione

diversi per il complesso delle attività descritte, né richiedere garanzie al GME sotto qualsivoglia forma.

L'oggetto della base asta è differenziato sulle diverse linee di credito previste nell'ambito del servizio di concessione di apertura di credito in conto corrente. Esso è costituito dagli *spread* sul tasso euribor a 1 mese, con base di calcolo su 360 giorni, per ciascuna *tranche* della Linea di credito 1, mentre per la Linea di credito 2 è dato dallo *spread* sul tasso euribor a 1 mese, con base di calcolo su 360 giorni e dalla commissione di mancato utilizzo.

Le offerte devono essere formulate in diminuzione sulla base d'asta, che è differenziata nel seguente modo sulle diverse *tranche* del servizio di concessione di apertura di credito in conto corrente:

- pari a 140 punti base per lo *spread* relativo alla 1^a *tranche* della Linea di credito 1 con massimale pari a 120 (centoventi/00) milioni di euro;
- pari a 140 punti base per lo *spread* relativo all'intera Linea di credito 1 una volta attivata l'estensione dell'importo a 240 (duecentoquaranta/00) milioni di euro.
- pari a 180 punti base per lo *spread* relativo alla Linea di credito 2;
- pari a 15 punti base per la commissione di mancato utilizzo relativa alla Linea di credito 2.

Il Servizio verrà aggiudicato al soggetto che offrirà il valore con lo scostamento percentuale (sconto) maggiore rispetto alla base d'asta – e che quindi corrisponde all'offerta più bassa rispetto ai valori posti a base d'asta – ponderato per i seguenti pesi:

- 60% per lo *spread* da applicare alla 1^a *tranche* della Linea di credito 1, pari a 120 (centoventi/00) milioni di euro;
- 20% per lo *spread* da applicare all'intera Linea di credito 1 una volta attivata l'estensione dell'importo a 240 (duecentoquaranta/00) milioni di euro;
- 5% e 15% per la Linea di credito 2 con riferimento rispettivamente allo *spread* e alla commissione di mancato utilizzo.

Il prezzo più basso risulterà dal punteggio di sconto P più alto riveniente dall'applicazione per ogni offerente della seguente formula:

$$P = A + B + C + D$$

dove:

- A è il punteggio collegato all'offerta sullo *spread* della 1^a *tranche* della Linea di credito 1, dato dalla seguente formula:

Equazione 1

$$A = 60\% \times \frac{(140 - \text{off}^A)}{140}$$

in cui

off^A = valore oggetto dell'offerta sullo *spread* da applicare alla 1^a *tranche* della Linea di credito 1 presentata dal soggetto in esame.

- B è il punteggio collegato all'offerta sullo *spread* da applicare all'intera Linea di credito 1, una volta attivata l'estensione dell'importo a 240 (duecentoquaranta/00) milioni di euro, dato dalla seguente formula:

Equazione 2

$$B = 20\% \times \frac{(140 - \text{off}^B)}{140}$$

in cui

off^B = valore oggetto dell'offerta sullo *spread* da applicare all'intera Linea di credito 1, una volta attivata l'estensione dell'importo a 240 (duecentoquaranta/00) milioni di euro, presentata dal soggetto in esame.

- C è il punteggio collegato all'offerta sullo *spread* da applicare alla Linea di credito 2, dato dalla seguente formula:

Equazione 3

$$C = 5\% \times \frac{(180 - \text{off}^C)}{180}$$

in cui

off^C = valore oggetto dell'offerta sullo *spread* da applicare alla Linea di credito 2 presentata dal soggetto in esame.

- D è il punteggio collegato all'offerta sulla commissione di mancato utilizzo da applicare alla Linea di credito 2, dato dalla seguente formula;

Equazione 4

$$D = 15\% \times \frac{(15 - Off^D)}{15}$$

in cui

Off^D = valore oggetto dell'offerta sulla commissione di mancato utilizzo da applicare alla Linea di credito 2 presentata dal soggetto in esame.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, alternative o comunque espresse in modo indeterminato.

Il valore complessivo stimato del Servizio è pari ad un massimo annuo di euro 4.800.000 in caso vengano utilizzate le Linee di credito fino a capienza dei rispettivi massimali ad un tasso pari alle basi d'asta previste per le medesime, su un tasso euribor ipotizzato pari a zero. Tale ammontare, essendo frutto di una stima assolutamente di massima, è da intendersi come meramente indicativo.

Nel caso in cui il GME risolva la Convenzione per inadempimento del Prestatore, il Prestatore tuttavia resta obbligato ad assicurare, alle medesime condizioni, il Servizio⁷ di cui al Paragrafo 3 per un periodo di 6 mesi. Resta inteso che il predetto periodo di 6 mesi potrà essere esteso nell'ipotesi in cui non sia stato designato un nuovo prestatore del Servizio, fino a tale designazione.

Il GME comunicherà, per iscritto con preavviso di 30 giorni, la data definitiva di effettiva cessazione del Servizio al Prestatore il quale dovrà assicurare il passaggio di consegna al nuovo Prestatore.

⁷ Ciò al fine di non incorrere in interruzioni operative a causa del default dell'istituto bancario aggiudicatario, che potrebbero generare per riflesso l'inadempimento del GME nei confronti dei soggetti esteri che regolano il *Market Coupling*.